

Sicurezza nelle gallerie stradali

1 Marzo 2007

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 ottobre 2006, n.235, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2006 n 264. Scopo del Decreto è quello di garantire un livello minimo di sicurezza, agli utenti della strada, nelle gallerie della rete stradale transeuropea sia mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti di galleria, sia mediante misure di protezione in caso di incidente. La rete stradale transeuropea è definita negli allegati della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

Il Decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri, che sono già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale in relazione alle nuove strutture ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto, ovvero alle modifiche eventualmente apportate alle strutture esistenti.

I Gestori delle gallerie dovranno provvedere affinché le gallerie di loro competenza soddisfino i requisiti minimi descritti nell'allegato 2 del Decreto. Tra questi i principali riguardano lunghezza della galleria, numero corsie, geometria della sezione trasversale, allineamento verticale e orizzontale, tipo di costruzione, larghezza delle corsie.

I requisiti strutturali, sopra elencati, possono essere soddisfatti attraverso soluzioni tecniche. Nel caso in cui queste non possano essere attuate, la realizzazione di misure di riduzione dei rischi si può prevedere tramite misure alternative. Tali misure alternative saranno analizzate mediante un progetto di sicurezza contenente un'analisi di rischio che tenga conto di tutti gli elementi inerenti le caratteristiche progettuali e le condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza.

Le funzioni di autorità amministrativa saranno esercitate da una Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono soggette alle disposizioni del Decreto tutte le gallerie il cui progetto preliminare non sia stato ancora approvato entro il 1° maggio 2006; tutte le gallerie il cui progetto preliminare è stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico (in tal caso sarà analizzata la documentazione di sicurezza); tutte le gallerie che sono già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006. In questo caso il Gestore avrebbe dovuto consegnare alla Commissione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, una specifica scheda per ciascuna galleria, asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche allo stato esistenti, ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti previsti dallo stesso decreto.

La Commissione, effettuate le proprie valutazioni e ispezioni a campione, riceverà dal Gestore, entro il 31 gennaio 2007, la proposta, per ciascuna galleria non conforme, di un piano finalizzato ad adeguare la galleria alle disposizioni previste dal Decreto, comprendente gli interventi correttivi, nonché i tempi ed il piano finanziario.

Il Ministero delle infrastrutture presenterà alla Commissione europea, entro il 30 aprile 2007, una relazione che descriva, tra l'altro, le modalità di attuazione e le misure in progetto.

I lavori di adeguamento saranno realizzati secondo un programma operativo e dovranno essere completati entro il 30 aprile 2019.

Sono previste ispezioni periodiche da parte della Commissione al fine di verificare la conformità delle gallerie e l'analisi di rischio effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore.

In allegato:

- il Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 ed i relativi allegati

- la Decisione n.1692/96/CE
- la Decisione n. 884/2004/CE

1732-Decreto 264 del 05.10.2006.pdf [Apri](#)

1732-Allegato 2 DEC 264.pdf [Apri](#)

1732-Decisione 1692.pdf [Apri](#)

1732-Allegato 4 DEC 264.pdf [Apri](#)

1732-Allegato 3 DEC 264.pdf [Apri](#)

1732-Allegato 1 DEC 264.pdf [Apri](#)